

N. 02565/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15208/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15208 del 2015, proposto da:

Giulio Amato, Bonanno Giovanna Daniela, Di Maggio Maria Rita, Forte Anna, Cannella Marialinda, Safina Pierluigi, Giuffrida Vincenza, Leonardi Giulia, Pajno Cristina, Alessandri Amedea Caterina, Muce' Annalisa, La Porta Gaia, Petralia Cecilia, Andaloro Debora, Auteri Daniela, Calvi Barbara, D'Ales Tiziana, Lo Verde Flavia, Gioia Alice, Pomilla Giuseppe, Castiglione Maria Cristina, Mannara Vincenza, Minafo' Giuseppe, Fragapane Stefano, Lauria Federica, Silvestri Blanca Cecilia, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero della Salute, Regione Sicilia in persona dei loro legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

Assessorato della Salute della Regione Sicilia in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Flavio Schiavone, Andrea Spano', Simona Maria Autunnali, La Sala Stefania;

per l'annullamento

della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2015/2018 nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successioni revisioni e rettifiche;

del provvedimento di approvazione della graduatoria (decreto n. n. 1695 dell'8 ottobre 2015) e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

dei verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del provvedimento di nomina delle Commissioni;

del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale e degli altri atti meglio nell'epigrafe indicati, nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della illegittimità del concorso;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimete del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra, e comunque, in

via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Sicilia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti paiono non superare la prova di resistenza essendo tutti attestati su punteggi inferiori al minimo raggiunto nelle varie Regioni;

Ritenuto che possa essere fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, attesi i precedenti della sezione in ordine al Corso di formazione in Medicina Generale, tuttora sottoposti al vaglio del giudice d'appello, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione al detto Corso di formazione presso la Regione Sicilia per il triennio 2014/2017, che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione");

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i

presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Sicilia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la regione Sicilia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce

al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la regione Sicilia resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60

(sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le spese della presente fase vanno al merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2016.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In ottemperanza all'ordinanza n. 2565/16 si chiarisce

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2565/16;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 15208/15) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.